

## **Codice Univoco ufficio**

Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: **UF5Z1B** Tale codice dovrà essere obbligatoriamente inserito nelle fatture emesse nei confronti di questa Amministrazione. Si comunica che partire dal 31 marzo 2015 questa Agenzia non accetta fatture che non siano trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potrà effettuare il pagamento delle stesse.

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55/2013 e dell'art. 25 del DL n. 66/2014, a decorrere dal 31 Marzo 2015 è diventata obbligatoria nei rapporti commerciali tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori la fatturazione elettronica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del suddetto Decreto Legge n. 66/14, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- 1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2013, n. 136;**
- 2. il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 delle legge 16 gennaio 2003, n. 3;**
- 3. le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e/o CUP ai sensi del comma 2.**

Alla luce di tali previsioni, si invitano i fornitori a riportare nelle stesse i seguenti dati:

- codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto**
- determina dirigenziale di impegno;**
- annotazione "scissione dei pagamenti" secondo le indicazioni prescritte dall'art. 21 del DPR n. 633/1972, a seguito dell'entrata in vigore del meccanismo c.d. split payment per le fatture emesse dal 1 Gennaio 2015**

Si fa presente che la ricezione di fatture sprovviste anche di uno solo dei suddetti elementi, comporterà il rifiuto delle stesse attraverso il Sistema di interscambio, che provvederà a notificare il rigetto al soggetto trasmittente al termine del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica.

## **IVA: SPLIT PAYMENT**

Ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015 (L.190/2014) per le fatture emesse dal 1 Gennaio 2015 è entrato in vigore il meccanismo c.d. split payment che prevede per le cessioni di beni e



prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti secondo modalità e termini fissati con il decreto del Ministro dell'Economia del 23 Gennaio 2015.

**DAL 01 LUGLIO 2017, L'ENTE APPLICA LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT (ART. 17-TER DEL DPR 633/1972) COME DA ELENCO N. 1 DEL MEF**, pertanto le fatture dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633/1972, con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 - ter co.1 D.P.R. 633/1972.